

La vicenda che sottopongo alla lettura è un ulteriore prosieguo delle precedenti e rappresenta un ulteriore tipico esempio dell'uso distorto dello strumento giudiziario.

Viene portato all'esame del Tribunale di Castrovillari un ricorso avverso un errore ad un atto di precetto, regolamentato dall'art. **156 – 3° comma – c.p.c., il quale recita: La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.**

Viene resa una sentenza non condivisibile, anche per gli aspetti penalmente rilevanti e per la mia correlata programmata **eliminazione**, per indurmi a quei colpevoli '**silenzi**', tipici dei cittadini omertosi.

Chiar.mo Sig. Presidente
Tribunale di Castrovillari
prot.tribunale.castrovillari@giustiziacert.it

e, per quanto di competenza

S. E. Primo Presidente
Suprema Corte di Cassazione
Palazzo di Giustizia
Piazza Cavour, 00193 Roma
primopresidente.cassazione@giustiziacert.it

e, per quanto di competenza

S.E. Procuratore Generale della Repubblica
Suprema Corte di Cassazione
Palazzo di Giustizia
Piazza Cavour, 00193 Roma
prot.pg.cassazione@giustiziacert.it

e, per quanto di competenza

On.le Ispettorato Generale
Ministero della Giustizia
Via Silvestri 243, 00164 Roma
segreteriaacapo.ispettorato@giustiziacert.it
dirigente.ispettorato@giustiziacert.it

e, per quanto di competenza

S.E. Procuratore della Repubblica
Direzione Nazionale Antimafia
Via Giulia 52, 00186 Roma
dirigente.dna@giustiziacert.it

e, per quanto di competenza

S.E. Procuratore Generale della Repubblica
Corte d'Appello Catanzaro
Piazza G. Matteotti 1, 88100 Catanzaro
prot.pg.catanzaro@giustiziacert.it

Oggetto: sentenza n. 854/2019 resa dal Dott. Laviola Gaetano - Giudice del Tribunale di Castrovillari in data 13-11-2019 (all 1).

PREMETTO CHE

– ho patrocinato una causa presso la Corte d'Appello di Salerno a favore di Romio Luigi, con liquidazione della somma di € 16.250,00;

- ho chiesto il pagamento delle mie spese e competenze legali, senza apprezzabile risultato;
- ho compulsato l'azione civile presso l'Ufficio del Giudice di pace di Rossano;
- veniva emessa sentenza di condanna nei confronti di Romio Luigi;
- nelle more il Romio mi ha denunciato, al fine di non onorare la sentenza relativa alla mia prestazione professionale;
- le denunce venivano archiviate.

Tanto premesso, rilevo che il difensore di fiducia di Romio Luigi è l'Avv. Sammarro Francesco, del Foro di Castrovillari.

Su tali premesse vanno fatte alcune considerazioni.

- I -

Non ho mai avuto rapporti personali o professionali con l'Avv. Sammarro Francesco.

L'accanimento ingiustificato, deontologicamente censurabile, nei miei confronti non è dato sapere, all'attualità.

Le indagini difensive mi hanno portato a scoprire un intreccio di fatti gravissimi addebitabili al Sammarro Francesco.

Tale aspetto ha rilevanza per le vicende appresso riportate, poiché “**stranamente**” il Sammarro, utilizzando i propri assistiti, mi ha reiteratamente denunciato per reati inesistenti, che hanno costretto l'Ufficio Inquirente alle iscrizioni nel registro degli indagati, nonché alla trattazione davanti al Giudicante.

Le denunce correlate a quelle del Romio Luigi sono state tutte definitivamente archiviate.

L'attività difensiva, costituzionalmente garantita, mi ha portato ad espletare **approfondimenti investigativi**, emergendo fatti non condivisibili di inaudita gravità.

- II -

Ho segnalato all'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia dell'esistenza di una '**talpa**' presso l'Ufficio Giudiziario di Castrovillari.

Apprendo dalla stampa l'esistenza di più **'talpe'**.

Le **'talpe'** individuate hanno una **valenza limitata**, rispetto alle riservatissime informative dell'Ufficio Giudiziario di Castrovillari, **a conoscenza dell'Avv. Sammarro Francesco**.

E' stato da me denunciato per avere divulgato gli atti riservatissimi dell'Ufficio Giudiziario di Castrovillari (rectius: Procura della Repubblica di Castrovillari). Non è dato sapere, allo stato, il **destinatario o destinatari** delle informative riservate, nonché **finalità** ed **utilizzo** delle stesse.

- III -

Il Giudice del Tribunale di Castrovillari Dott. Laviola Gaetano emette sentenze pregiudizievoli nei miei confronti.

In particolare, nella motivazione della sentenza individuata in oggetto, sono stato offeso quale parte processuale e quale Avvocato, perchè avrei **'candidamente** dichiarato e provato ...' di aver notificato il titolo esecutivo.

All'uopo osservo che vi è discordanza fra il verbale trascritto sul computer dal Dott. Laviola Gaetano e la **registrazione dell'udienza**, la quale sarà pubblicata sul mio sito internet www.avvocatopinto.it, in uno con gli atti e documenti del presente procedimento.

L'aspetto **punitivo** della sentenza emerge anche dalla spropositata liquidazione delle spese e competenze di lite a favore dell'Avv. Sammarro Francesco.

Dall'esame degli atti processuali e dalla registrazione dell'udienza, si ripete, emerge un trattamento eccessivamente favorevole nei confronti dell'Avv. Sammarro Francesco.

Gli aspetti penalistici correlati, documentalmente depositati, sono stati ignorati dal Dott. Laviola Gaetano – Giudice del Tribunale di Castrovillari..

Non ha voluto sentire ragioni.

Ad abundantiam osservo e rilevo che l'art. 156 – 3° comma – c.p.c., recita: **La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.**

L'opposizione agli atti esecutivi, proposta dal Romio Luigi (con l'Avv. Sammarro Francesco), sana il lamentato vizio.

Inoltre, avverso la sentenza notificata (oggetto dell'opposizione) è stato proposto appello dal Romio Luigi, con il ministero dell'Avv. Sammarro Francesco, depositato nel fascicolo di parte opposta (Avv. Pinto), volutamente ignorato dal Dott. Laviola Gaetano.

Ho depositato telematicamente un altro precetto in rinnovazione, con finale liquidazione della creditoria, per cui era cessata la materia del contendere, con contestuale richiesta di compensazione delle competenze di lite.

Richiesto inutilmente !!!!!!!

Per mera completezza evidenzio, altresì, un ingiustificato ritardo dell'Avv. Sammarro Francesco (all'ora fissata) e, sebbene maturatasi l'ora tarda, il Dott. Laviola Gaetano è andato alla **ricerca spasmodica dell'Avv. Sammarro nel corridoio, gridando a gran voce il suo nome.**

Mi chiedeva di attendere, perchè l'Avv. Sammarro Francesco sarebbe sopraggiunto, **probabilmente glielo aveva riferito informalmente.**

Evidenzio, inoltre, emergendo dalla registrazione dell'udienza, la violenza perpetrata nei miei confronti nella trattazione della causa.

Era inutile discutere, la sentenza di condanna era già pronta per essere pubblicata !!!!!!!

In ogni caso è stato redatto dal Dott. Laviola Gaetano un verbale d'udienza lacunoso ed incompleto, in riferimento alla registrazione dell'udienza.

Infine, si ripete, la liquidazione all'Avv. Sammarro Francesco mira, all'evidenza, alla mia programmata **eliminazione** con l'uso distorto dello strumento giudiziario e viene portata a più gravi, finali e terminative conclusioni, al fine di indurmi a quei colpevoli **“silenzi”**, tipici dei cittadini omertosi.

<<>>

Alla stregua di quanto sopra, dal tenore della motivazione della sentenza traspare una carica di offensività disciplinarmente rilevante.

Emerge l'abuso dello strumento giudiziario a favore dell'Avv. Sammarro Francesco.

Pertanto chiedo che il Sig. Presidente del Tribunale di Castrovillari, utilizzando i poteri di vigilanza sui subordinati, responsabili di comportamenti non condivisibili, sotto il profilo deontologico e penale, voglia annullare e porre nel nulla il provvedimento reso, palesamente infondato in fatto e diritto.

Evidenzio che l'impugnativa dell'illegittimo provvedimento reso dal Dott. Laviola Gaetano – Giudice del Tribunale di Castrovillari, è gravatoria, onerosa ed ingiusta.

Riserve e salvezze più ampie.

Corigliano Rossano 25-11-2019.

<<◇>

Al momento non aggiungo altro perchè **ho paura.**

E la paura corre sul filo della Giustizia.